

**REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI SPAZI APERTI
(PIAZZE, CONTRADE E AREE VERDI) DEL CENTRO STORICO DI VICENZA**
(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.68/94225 del 18.12.2012)

art. 1 (ambito di applicazione)

1. Il Comune, sentita la competente Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici ha individuato, a termini degli artt. 10 comma 4, lettera g) e 106 comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, i seguenti spazi aperti come aree pubbliche aventi particolare valore artistico o storico nelle quali disciplinare lo svolgimento di eventi e manifestazioni di carattere vario. Tali spazi sono quelli compresi nel perimetro delle mura duecentesche della città e, in particolare, le seguenti aree/piazze: Piazza dei Signori, Contrà Garibaldi (piazza delle Poste), Piazza Duomo, Piazza Castello, e le piazze adiacenti delle Biade, delle Erbe, Piazzetta Palladio, Corte dei Bissari, Contrà Pescherie vecchie, quindi Piazza Matteotti, Piazza S. Lorenzo.
2. Il Comune di Vicenza ha il compito di vigilare sul rispetto delle leggi applicabili a tali luoghi e ne regola l'utilizzo al fine di conciliare il valore degli spazi con le attività che in essi si possono svolgere.

art. 2 (criteri di utilizzo)

1. Tenuto presente che, storicamente, le attività di mercato e le celebrazioni a carattere civile, militare e istituzionale sono state sempre localizzate nelle medesime piazze, si stabilisce che i luoghi di cui all'art. 1) siano utilizzati - in relazione alle singole diverse tipologie e caratteristiche, e tenuto conto delle loro funzioni aggregative, simboliche e di socializzazione per cittadini e visitatori della città -, per:
 - i tradizionali, già disciplinati, mercati settimanali del giovedì e martedì e quelli riferiti a particolari ricorrenze (come Natale, Epifania, ecc.);
 - manifestazioni istituzionali-celebrative e religiose di rilevanza nazionale o cittadina (come 25 aprile, 2 giugno, 4 novembre, ecc.);
 - attività o iniziative di carattere culturale, spettacolare, sportivo, socio-politico-sindacale e ricreativo di vario genere, nonché riprese televisive e iniziative di carattere commerciale, solo se compatibili con le caratteristiche storico-artistiche dei luoghi, tali da non arrecare pregiudizio alla loro conservazione, per le quali sarà necessario acquisire preventivamente il benestare della competente Soprintendenza;
2. Per le attività commerciali svolte nei luoghi di cui all'art.1 si rinvia alle norme statali e regionali sul commercio su aree pubbliche, ai provvedimenti comunali in materia, ai regolamenti specifici e di polizia urbana, nonché al rispetto della legislazione statale in materia di beni culturali e relative prescrizioni.

art. 3 (utilizzo di Piazza dei Signori)

Oltre a quanto stabilito, in termini generali, dall'articolo precedente, in particolare la Piazza dei Signori potrà essere concessa per manifestazioni di pregio, che siano compatibili per contenuti, tipologia dell'allestimento, logistica e impatto acustico con le attività culturali contestualmente presenti nella Basilica Palladiana.

art. 4 (iter per l'ottenimento della concessione)

1. Spetta alla Giunta comunale esprimersi sull'utilizzo degli spazi di cui all'art 1.

2. La richiesta di utilizzo va inviata all'Ufficio Coordinamento Eventi e va quindi sottoposta al preventivo parere del Settore Musei Civici e Conservatoria dei Monumenti; quest'ultima, entro e non oltre 10 gg. dal ricevimento della documentazione, dovrà esprimere un parere preventivo o valutare la necessità dell'inoltro alla Soprintendenza per l'approvazione, nel caso vengano richieste l'installazione di manufatti/attrezzature di rilevante consistenza o la realizzazione di eventi di forte impatto logistico o acustico che possano interessare le strutture monumentali.
3. In ogni caso, gli eventuali allestimenti dovranno mantenere una distanza di rispetto dalle strutture monumentali di almeno due metri, in modo da preservarne l'integrità, la visibilità e la godibilità, assicurando al tempo stesso il rispetto delle normative in termini di sicurezza sui luoghi di pubblico spettacolo.
4. Le piazze in questione non potranno essere recintate a meno che ciò non sia espressamente ritenuto necessario per ragioni di ordine pubblico, a richiesta delle competenti autorità di pubblica sicurezza, o in caso di organizzazione di spettacoli o eventi in genere che richiedano una delimitazione dello spazio da utilizzare, comunque previa valutazione dell'Amministrazione comunale.

art. 5 (allestimenti)

1. I criteri di allestimento delle singole aree sono determinati dalle specificità dimensionali, storico-artistiche e paesaggistiche del sito in rapporto alla tipologia delle attività. Tali criteri concorrono a garantire il decoro, la visibilità, la godibilità, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree e dei monumenti nel corso dello svolgimento delle iniziative. Forme, tipologie, materiali e colori – fatti salvi quelli istituzionali – devono essere in sintonia con l'ambiente storico, architettonico e paesaggistico circostante. Le dimensioni dei singoli componenti di arredo devono essere proporzionate allo spazio concesso per gli allestimenti e, comunque, anch'esse commisurate allo spazio architettonico e paesaggistico circostante.
2. Qualora siano previsti servizi di ristorazione con cottura sul posto, fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito usare fiamme libere, sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni di qualsiasi natura che arrechino danno o molestia.
3. In particolare, nelle piazze monumentali:
 - a) non è ammessa l'installazione di strutture sportive (piscine, pista di pattinaggio ecc.) che richiedano rilevanti impianti tecnologici e strumentali;
 - b) sono vietati l'accesso e l'utilizzo di autocarri per promozioni itineranti;
 - c) è vietato l'utilizzo di ancoraggi infissi al suolo o vincolati a elementi architettonici e/o monumentali e a presenze arboree;
 - d) per lo svolgimento delle attività di promozione sociale/raccolta firme è consentito esclusivamente l'utilizzo di strutture agili e di minimo impatto, quali gazebo di tela (dimensioni max. 4,5x4), tavoli, sedie;
 - e) per l'allestimento di mostre/mercato occasionali è consentito l'uso di gazebo (dimensione max. 4,5x4), o di strutture analoghe per dimensioni, estetica e funzionalità, per l'esposizione di prodotti;
 - f) per le esposizioni artistiche e/o artigianali è consentito esclusivamente l'utilizzo di strutture agili e di minimo impatto (dimensioni max. 4x4), adatte a ospitare manufatti artistici e/o artigianali quali: cavalletti, pannelli, basi, tavolini;

- g) nel caso di promozioni pubblicitarie (presentazione al pubblico di un prodotto mediante l'esposizione dello stesso) è consentito l'utilizzo di strutture agili e di minimo impatto (gazebo in tela – max. 4x4 -, totem, tavolo, pedana).
4. Nel caso dei mercatini natalizi potranno essere prese in considerazione proposte di allestimento che prevedano l'utilizzo di strutture chiuse, previa presentazione di apposito progetto.
5. Per quanto riguarda le attrezzature di tipo igienico-sanitario si rimanda alle normative vigenti in materia; la loro collocazione dovrà essere specificatamente indicata nell'elaborato di progetto.

art. 6 (emissioni sonore)

L'organizzatore dovrà precisare nella domanda se vi siano emissioni sonore e di che entità collegate allo svolgimento dell'evento. In ogni caso le emissioni sonore dovranno essere contenute entro il limite di legge.

art. 7 (modalità di concessione in uso)

1. Per l'attuazione delle iniziative, con esclusione di quelle di natura socio-politico-sindacale, l'organizzatore deve inoltrare domanda scritta all'Amministrazione comunale almeno 90 giorni prima della data dell'attività che intende svolgere. L'autorizzazione sarà subordinata al parere della Giunta comunale.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) dati completi del soggetto richiedente;
- b) finalità dell'iniziativa (prevalenza dello scopo: pubblicitario – commerciale – culturale – sociale ecc.);
- c) luogo e dimensioni dell'occupazione;
- d) tipologia ed entità delle emissioni sonore;
- e) tipologia dei materiali impiegati;
- f) numero e tipologia degli automezzi impiegati nella realizzazione dell'evento;
- g) durata dell'occupazione, compresi i giorni necessari al montaggio e allo smontaggio delle strutture;
- h) eventuale richiesta di patrocinio o contributo

Alla domanda dovranno essere allegati:

- relazione tecnico-descrittiva, precisando dimensioni e volumetrie previste;
- planimetria dettagliata degli spazi occupati e loro dimensioni;
- cronoprogramma delle attività;
- bilancio preventivo dell'iniziativa, con indicazione delle entrate e delle uscite previste (in caso di richiesta di contributo).

2. La valutazione delle varie richieste segue l'ordine di protocollo delle stesse, fatta eccezione per quelle promosse dall'Amministrazione Comunale che hanno in ogni caso la priorità.

3. La concessione potrà essere revocata per inosservanza delle norme del presente regolamento o di quelle previste da altre disposizioni.

art. 8 (canoni, assicurazione e cauzione)

1. Per l'uso degli spazi indicati all'art. 1) da parte di enti, associazioni e privati, dovrà essere corrisposto un canone per l'occupazione di suolo pubblico in base a quanto previsto dal vigente regolamento COSAP o da provvedimenti successivi. Il canone sarà commisurato alla natura e alla finalità dell'iniziativa che si intende svolgere. Il concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per danni a cose e persone con primaria società e con capitali adeguati al valore del bene o al tipo di rischio. L'Amministrazione comunale potrà eventualmente richiedere il versamento di una cauzione, che sarà definita da apposito provvedimento, in caso di particolari allestimenti e utilizzi che potrebbero arrecare danni a monumenti o luoghi pubblici.

2. Il canone d'uso per l'occupazione di suolo pubblico non è dovuto nei seguenti casi:

a) per iniziative o manifestazioni promosse direttamente dall'Amministrazione Comunale anche in coproduzione o co-organizzazione con altri soggetti;

b) per le attività e le iniziative commerciali, comprese l'esposizione di autoveicoli, previste nell'ambito delle manifestazioni e degli eventi promossi dall'Amministrazione comunale congiuntamente a soggetti terzi, proposti da soggetti terzi o sponsorizzati da soggetti terzi, nei quali si ravvisi un'utilità economico-sociale e un interesse pubblico connesso con la promozione economica della città.

3. In casi particolari, l'Amministrazione comunale potrà di volta in volta valutare eventuali riduzioni o ulteriori esenzioni dal pagamento del canone rispetto a quelle previste al precedente punto 2.

art. 9 (obblighi del concessionario)

1. Il concessionario, oltre a impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nel presente regolamento e le eventuali prescrizioni contenute nell'atto di concessione in uso, dovrà munirsi delle necessarie eventuali autorizzazioni o dei permessi previsti dalle vigenti norme; egli si impegna a rispettare le leggi che disciplinano le attività in svolgimento.

2. L'eventuale richiesta del concessionario, volta ad ottenere la deroga al divieto di circolazione e sosta per veicoli di servizio, nelle piazze indicate all'art.1), dovrà essere contenuta all'interno della domanda e dovrà essere limitata ai soli mezzi strettamente necessari allo svolgimento della manifestazione.

art. 10 (sanzioni)

Il mancato rispetto alle prescrizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

art. 11 (disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento sostituisce a ogni effetto il "Regolamento per l'uso delle Piazze nel centro storico di Vicenza", approvato con deliberazione Consiliare n. 33 del 21.4.2009.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che prevedono lo svolgimento di attività con occupazione di suolo pubblico.